

Codice penale estratto

318. Corruzione per l'esercizio della funzione ⁽¹⁾

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'[art. 6, L. 26 aprile 1990, n. 86](#) e dall'[art. 1, comma 75, lett. f\), L. 6 novembre 2012, n. 190](#). Successivamente, il presente articolo è stato così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. e\), L. 27 maggio 2015, n. 69](#), a decorrere dal 14 giugno 2015. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ([art. 32-quater c.p.](#)). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi [dell'art. 33-bis del codice di procedura penale](#), a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, [l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55](#), come modificato dall'[art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475](#). Vedi, inoltre, [l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 7 agosto 1992, n. 356](#). Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata [legge n. 69/2015](#) era il seguente: «Corruzione per l'esercizio della funzione. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta [legge n. 190/2012](#) era il seguente: «Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.».

⁽²⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. n\), L. 9 gennaio 2019, n. 3](#), a decorrere dal 31 gennaio 2019. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.».

416. Associazione per delinquere ⁽¹⁾

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [\[c.p. 576, n. 4\]](#), coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [\[c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306\]](#) sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni ⁽²⁾.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione [\[c.p. 115\]](#), la pena è della reclusione da uno a cinque anni [\[c.p. 29, 32\]](#) ⁽²⁾.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi [\[c.p. 585\]](#) le campagne o le pubbliche vie [\[c.p. 70, n. 1\]](#), si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata [\[c.p. 63, 64\]](#) se il numero degli associati è di dieci o più [\[c.p. 418\]](#) ⁽³⁾.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli [articoli 600, 601, 601-bis e 602](#), nonché all'[articolo 12](#), comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), nonché

agli [articoli 22](#), commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della [legge 1 aprile 1999, n. 91](#), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma [\[c.p. 600-sexies\]](#) ⁽⁴⁾.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli [articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis](#), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'[art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#). Vedi, anche, l'[art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 7 agosto 1992, n. 356](#), l'[art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146](#) e l'[art. 24-ter, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), aggiunto dal comma 29 dell'[art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94](#).

⁽²⁾ Vedi l'[art. 71](#), sesto comma, nonché l'[art. 71-bis, L. 22 dicembre 1975, n. 685](#), in materia di stupefacenti. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ([art. 32-quater c.p.](#)).

⁽³⁾ Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi [dell'art. 33-bis del codice di procedura penale](#), a decorrere dalla sua entrata in vigore.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'[art. 4, L. 11 agosto 2003, n. 228](#) e poi così modificato dal comma 5 dell'[art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94](#) e dall'[art. 2, comma 1, L. 11 dicembre 2016, n. 236](#), a decorrere dal 7 gennaio 2017. L'indulto concesso con [L. 31 luglio 2006, n. 241](#) non si applica per i delitti previsti dal presente comma, ai sensi di quanto disposto [dall'art. 1](#) della stessa legge. Il testo del presente comma, in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata [legge n. 236/2016](#) era il seguente: «Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli [articoli 600, 601 e 602](#), nonché all'[articolo 12](#), comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.». Il testo del presente comma, in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata [legge n. 94/2009](#), era il seguente: «Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli [articoli 600, 601 e 602](#), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.».

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'[art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172](#).

416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere ^{(1) (2) (3)}

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni ⁽⁴⁾.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni ⁽⁵⁾.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé

o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali ⁽⁶⁾.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma ⁽⁷⁾.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito ⁽⁸⁾.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare] ⁽⁹⁾.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'[art. 1, L. 13 settembre 1982, n. 646](#), in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ([art. 32-quater c.p.](#)). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi [dell'art. 33-bis del codice di procedura penale](#), a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'[art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 7 agosto 1992, n. 356](#). Vedi, inoltre, l'[art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146](#), l'[art. 24-ter, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), aggiunto dal comma 29 dell'[art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94](#) e l'[art. 2, D.L. 12 febbraio 2010, n. 10](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 aprile 2010, n. 52](#). L'indulto concesso con [L. 31 luglio 2006, n. 241](#) non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 1](#) della stessa legge. Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'[art. 2, L. 28 giugno 2012, n. 92](#).

⁽²⁾ Rubrica così sostituita dal numero 5) della lettera b-bis) del comma 1 dell'[art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n. 125](#). Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'[art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#). L'[art. 7, primo comma, D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#), convertito con modificazioni in [L. 12 luglio 1991, n. 203](#), in tema di lotta alla criminalità organizzata, così dispone: «1. Per i delitti punibili con la pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste [dall'art. 416-bis del codice penale](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà». Vedi, anche, l'[art. 39, L. 3 agosto 2007, n. 124](#), sulla disciplina del segreto di Stato.

⁽³⁾ Agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'[art. 4](#) dello stesso [D.Lgs. n. 159/2011](#).

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251](#), dal n. 1) della lett. b-bis) del comma 1 dell'[art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e, successivamente, dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), L. 27 maggio 2015, n. 69](#), a decorrere dal 14 giugno 2015.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251](#), dal n. 2) della lett. b-bis) del comma 1 dell'[art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n.](#)

[125](#) e, successivamente, dall'art. [5, comma 1, lett. b\)](#), [L. 27 maggio 2015, n. 69](#), a decorrere dal 14 giugno 2015.

442. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate ^{(1) (2)}

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli [\[c.p. 28, 448, 516\]](#).

⁽¹⁾ Sulla disciplina del commercio vedi la [L. 11 giugno 1971, n. 426](#) e le relative norme di esecuzione approvate con [D.M. 4 agosto 1988, n. 375](#). Per le bevande alcoliche vedi la [L. 3 aprile 1961, n. 286](#).

⁽²⁾ La condanna per il delitto previsto in questo articolo comporta la confisca obbligatoria ai sensi [dell'art. 446 c.p.](#), nonché la pena accessoria prevista nel secondo comma [dell'art. 448 c.p.](#)

444. Commercio di sostanze alimentari nocive ⁽¹⁾

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51 [\[c.p. 28, 29\]](#) ⁽²⁾.

La pena è diminuita [\[c.p. 65\]](#) se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve [\[c.p. 448, 516\]](#).

⁽¹⁾ Sulla disciplina del commercio vedi la [L. 11 giugno 1971, n. 426](#) e le relative norme di esecuzione approvate con [D.M. 4 agosto 1988, n. 375](#).

⁽²⁾ La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. [113](#), [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), che modifica il sistema penale. Il reato previsto in questo articolo è escluso dalla depenalizzazione, ai sensi dell'art. 34 dello stesso provvedimento.

Capo II

Dei delitti contro l'industria e il commercio

513. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose [\[c.p. 392\]](#) ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa [\[c.p. 120; c.p.p. 336\]](#), se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [\[c.p. 508\]](#) ^{(1) (2)}.

⁽¹⁾ La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. [113](#), [L. 24 novembre 1981, n. 689](#), che modifica il sistema penale.

⁽²⁾ Vedi, anche, l'art. 25-bis.1, [D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'art. [15](#), [L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

515. Frode nell'esercizio del commercio ⁽¹⁾

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile [\[c.c. 812; c.p. 624\]](#), per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065 ⁽²⁾.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103 [\[c.p. 29\]](#) ⁽²⁾ ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Vedi l'[art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689](#), che modifica il sistema penale. In materia di commercio su aree pubbliche vedi la [L. 28 marzo 1991, n. 112](#).

⁽²⁾ La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'[art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#), che modifica il sistema penale.

⁽³⁾ Vedi, anche, l'[art. 25-bis.1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'[art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99](#).

517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro [\[c.p. 473, 474\]](#).

⁽¹⁾ Articolo così modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'[art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99](#). La multa, aumentata, da ultimo, a lire due milioni ai sensi dell'[art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689](#), è stata così rideterminata dall'[art. 1, comma 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#). Il testo del presente articolo, in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta [Legge n. 99/2009](#), era il seguente: «Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.».

⁽²⁾ Vedi, anche, l'[art. 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003, n. 350](#), l'[art. 25-bis.1, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), aggiunto dalla lettera b) del comma 7 dell'[art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99](#), e il comma 4 dell'[art. 16, D.L. 25 settembre 2009, n. 135](#) convertito, con modificazioni, dalla [L. 20 novembre 2009, n. 166](#).